

## REGOLAMENTO INTERNO ASSOCIAZIONE PASFA

### Titolo I

#### Anno Sociale

##### Art. 1

L'anno sociale che, a norma dell'art. 3 dello Statuto, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre, prevede una pausa estiva durante la quale deve essere in ogni modo assicurata l'operatività dell'Associazione.

### Titolo II

#### I Soci

##### Art. 2

Al momento dell'iscrizione o del rinnovo della stessa, i Soci devono specificare se intendono essere Soci Ordinari o Sostenitori.

##### Art. 3

L'aspirante Socio viene presentato al Presidente di Sezione da un Socio che si assume la responsabilità dell'idoneità della persona a far parte del PASFA, tramite una presentazione scritta che sarà conservata dal Presidente.

L'aspirante Socio presenta la prevista domanda scritta al Consiglio Direttivo Nazionale e l'ammissione avviene secondo l'iter previsto dall'art. 8 ed dallo Statuto.

##### Art. 4

Gli aspiranti Soci devono allegare alla domanda di iscrizione la dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali (Legge sulla privacy) contenente i dati anagrafici previsti per legge, che sarà loro fornita dal Presidente di Sezione.

Sulla scheda dovrà anche essere specificata la qualifica di Socio Ordinario o Socio Sostenitore.

##### Art. 5

Entro febbraio, a due mesi dall'inizio dell'anno sociale, tutti i Soci versano la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea Nazionale. La quota dei Soci Ordinari sarà comprensiva della quota di assicurazione.

##### Art. 6

Entro il mese di marzo il Presidente di Sezione invia alla Presidenza Nazionale il 10% delle quote associative.

### Titolo III

#### Il Consiglio Direttivo Nazionale

##### Art. 7

Entro 6 mesi dalla data di scadenza del Consiglio Nazionale i Presidenti di Sezione inviano al Presidente Nazionale le candidature dei propri Soci corredate:

- 1) del curriculum di ogni candidato che ne attesti l'idoneità;

- 2) della dichiarazione di ogni candidato, che garantisca la sua accettazione di un'eventuale elezione ed il suo impegno ad una regolare presenza alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Possono essere candidati solo i Soci Ordinari.

Art. 8

Alla terza assenza non giustificata di un membro del Consiglio Direttivo Nazionale alle convocazioni, il medesimo viene dichiarato decaduto.

Art. 9

La lista dei candidati, compilata a norma dell'art. 17 dello Statuto, viene inviata dal Presidente Nazionale alle Sezioni in tempo utile per consentire ai Soci di fornire indicazioni di voto al Delegato scelto a rappresentarli. La scelta del Delegato avviene a norma dell'art.14 dello Statuto.

La lista dei candidati dovrebbe essere composta da un numero di nominativi superiore a quello dei componenti il Consiglio.

Art. 10

In Assemblea Nazionale vengono consegnate ad ogni Delegato tante schede riportanti i nominativi dei Candidati al Consiglio Direttivo Nazionale quanti sono i Soci che il Delegato rappresenta.

Art. 11

L'Assemblea Nazionale vota i candidati al Consiglio Direttivo Nazionale secondo le seguenti modalità:

- 1) ogni Delegato dispone di tanti voti quanti sono i Soci che rappresenta;
- 2) ogni Delegato vota tanti nominativi quanti sono i componenti del Consiglio Nazionale;
- 3) vengono proclamati eletti tanti candidati quanti sono i membri del Consiglio Nazionale. In caso di parità di voti viene nominato il candidato più anziano d'iscrizione. Dei non eletti che abbiano ricevuto voti, viene fatta una graduatoria che costituisce la lista delle Riserve per eventuali subentri in caso di dimissioni o decadenza.

## Consiglio di Sezione Territoriale

Art. 12

Due mesi prima della data stabilita per le elezioni il Presidente di Sezione invia apposita comunicazione a tutti i Soci Ordinari i quali hanno un mese di tempo per proporre tramite lettera la propria candidatura o quella di un altro Socio Ordinario.

Art. 13

A un mese dalle elezioni il Presidente di Sezione con apposita lettera convoca l'Assemblea dei Soci Ordinari, nel corso della quale i candidati vengono presentati e dichiarano la propria accettazione della candidatura.

Art. 14

La lista dei candidati dovrebbe essere composta di almeno 10 nominativi: 8 formeranno il Consiglio e gli altri costituiranno le riserve per eventuali supplenze.

Art. 15

Il Consiglio di Sezione predispone il seggio elettorale nominando un Presidente di seggio e due scrutatori i quali avranno cura di predisporre l'urna, le schede con i

nominativi di tutti i candidati e gli stampati per redigere i verbali di votazione. L'elenco dei candidati e quello degli aventi diritto al voto saranno forniti dalla Presidenza di Sezione.

#### Art. 16

Le votazioni del Consiglio di Sezione avvengono a scrutinio segreto secondo le seguenti modalità:

- 1) ogni Socio Ordinario vota tanti nominativi delle liste dei candidati, quanti sono i componenti del Consiglio di Sezione;
- 2) è possibile esprimere il proprio voto anche per delega: un Socio non può presentare più di due deleghe;
- 3) vengono nominati membri del Consiglio di Sezione gli 8 candidati che hanno ricevuto più voti: in caso di parità è nominato il Socio più anziano d'iscrizione. Degli altri candidati che hanno ricevuto voti viene fatta una graduatoria che costituisce la lista delle Riserve per eventuali subentri in caso di dimissioni o decadenza.

#### Art. 17

Appena eletto, il Presidente di Sezione trasmette al Presidente Nazionale il verbale dell'elezione del Consiglio e quello dell'elezione delle cariche di Sezione, allegando nomi, indirizzi e numeri di telefono dei singoli membri del Consiglio.

### Titolo IV

#### I Comitati PASFA

#### Art.18

Il Comitato PASFA si costituisce nei seguenti casi:

- 1) quando nasce un nuovo gruppo in località in cui il PASFA non è presente: è ritenuto elemento di garanzia, prima di fondare una nuova Sezione, un periodo di "rodaggio" in questa forma associativa;
- 2) quando in una Sezione i Soci si riducono tanto da non permettere l'attuazione delle norme statutarie, per evitare la chiusura;
- 3) per incoraggiare e propagandare l'adesione al PASFA tra persone simpatizzanti, che non si sentono di affrontare l'impegno di una vita di Sezione, ma sono disponibili a partecipare ad una struttura più semplice;
- 4) quando vengono trasferiti i Reparti militari e non è più presente alcun Cappellano\_Militare, ma persiste un gruppo di Soci che intendono continuare ad operare con le finalità del PASFA.

#### Art.19

Il Comitato è costituito – previa autorizzazione della Presidenza Nazionale – da un gruppo di persone (anche sotto la decina) che desiderano operare nello spirito e nell'ambito del PASFA, con l'obiettivo di raggiungere in futuro un'entità numerica e un'operatività che consentano di diventare una Sezione.

#### Art.20

Il Comitato segue solo in parte le normative che regolano le Sezioni. In particolare:

- a) i Soci fanno parte dell'Associazione e si iscrivono pagando la quota associativa, seguendo per l'iscrizione la prassi prevista;
- b) il Presidente del Comitato – che è il referente nei confronti della Presidenza Nazionale e della Sezione cui il Comitato viene associato – è scelto dal gruppo

- senza particolari formalità ed il suo mandato non è soggetto a limitazioni di tempo;
- c) unico altro incarico nel Comitato è quello di Tesoriere, che documenta le entrate e le uscite dei fondi e le trasmette, alle scadenze previste, alla Sezione collegata. Viene nominato dal Presidente che, in caso lo ritenga opportuno, può nominare anche un Segretario;
  - d) il Comitato non è totalmente autonomo dal punto di vista della propria gestione, ma deve considerarsi gruppo esterno associato alla Sezione che il Presidente Nazionale indicherà, con la quale è tenuto ad un costante collegamento;
  - e) il bilancio del Comitato confluisce in quello della Sezione cui è associato. Il Comitato verserà il 10% delle quote associative alla Presidenza Nazionale tramite la predetta Sezione;
  - f) il Comitato si riunisce periodicamente a scopo organizzativo e almeno una volta al mese per la formazione spirituale dei Soci. Se sul territorio non è presente o disponibile un Cappellano Militare, la formazione spirituale dei Soci può essere seguita da un Sacerdote del Clero locale designato dal Capo Servizio Interforze della Zona Pastorale.

#### Art. 21

In vista del collegamento di cui al punto d) dell'art.20, il Comitato mantiene regolari contatti con la Sezione cui è associato, attraverso incontri periodici e rapporti epistolari o telefonici, che favoriscano lo spirito associativo e lo scambio di idee ed esperienze. Il Comitato, non essendone parte integrante, non partecipa all'elezione del Consiglio Direttivo della Sezione associata.

#### Art. 22

Non avendo i requisiti statuari delle Sezioni, il Comitato partecipa all'Assemblea Nazionale, ma il diritto di voto dei suoi Soci Ordinari viene esercitato attraverso il Delegato della Sezione cui è associato. Pertanto il Presidente del Comitato, consultati i suoi Soci, partecipa all'Assemblea della Sezione associata per eleggere il Delegato con una rappresentanza di tanti voti quanti sono i suoi Soci, dei quali è tenuto ad esprimere la volontà, esattamente come è tenuto a fare il Delegato di Sezione in Assemblea Nazionale.

#### Art. 23

Il Comitato ha diritto all'informazione, come le Sezioni, da parte della Presidenza Nazionale, con la quale ha lo stesso rapporto che hanno le Sezioni.

#### Art. 24

A fine anno sociale il Presidente del Comitato invia una relazione sulle attività svolte al Presidente Nazionale e per conoscenza al Presidente della Sezione cui è associato.

#### Art. 25

Quando il Comitato avrà raggiunto un congruo numero di Soci ed avrà dimostrato un buon inserimento nella vita dell'Associazione, la Presidenza Nazionale autorizzerà il passaggio a Sezione. Verranno quindi seguite le normative vigenti per quanto riguarda sia l'elezione degli Organi previsti, che la gestione autonoma della nuova Sezione, sempre nella piena osservanza di Statuto e Regolamento